



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°413 dell'11/05/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ANTICOLI CORRADO 1966 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROIETTI FABRIZIO FINO ALL'11/05/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA CRISTIAN PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRIFONI GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI LORENZO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.120 LND DEL 20/04/2018
(Gara: ARSOLI – ANTICOLI CORRADO 1966 del 14/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.392 del 27/04/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva;
in via preliminare, vada chiarata la inammissibilità del ricorso relativo alla perdita della gara, in quanto la Società Anticoli Corrado non ha provveduto ad inviare copia dello stesso ricorso alla Società Arsoli, così come previsto dall'art.46 del Codice di Giustizia Sportiva.
Parimenti, inammissibile deve considerarsi, altresì, il reclamo relativo all'inibizione fino all'11 maggio 2018 a carico del dirigente Proietti Fabrizio, e la squalifica per due gare a carico del calciatore Ceccarelli Lorenzo e ciò, in quanto, ai sensi dell'art.45 C.G.S. non sono impugnabili la inibizione dei dirigenti fino ad un mese e la squalifica dei calciatori fino a due giornate.
Per quanto concerne gli altri provvedimenti che hanno formato oggetto "motivato" del reclamo, deve ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione pecuniaria inflitta alla Società Anticoli Corrado 1966, per il comportamento offensivo e minaccioso di alcuni suoi calciatori non identificati, uno dei quali lanciava il pallone sul petto dell'Arbitro; nonché le squalifiche inflitte al calciatore Cara Cristian, il quale al momento dell'espulsione offendeva ripetutamente l'Arbitro, colpendo poi il suo avambraccio, facendogli cadere il cartellino rosso dalla mano; e altresì la squalifica inflitta al calciatore Grifoni Gianluca per le ingiurie e le pesanti minacce rivolte al Direttore di gara.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente PROIETTI Fabrizio ed alla squalifica a carico del calciatore CECCARELLI Lorenzo, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 maggio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VICALVI FRANCESCO FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.318 LND DEL 9/03/2018 (Gara: VICOVARO – MONTALTO del 7/03/2018 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società A.S.D. Vicovaro chiede, a questa corte, la riduzione della squalifica del Sig. Vicalvi Francesco, allenatore della prima squadra;

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria, dai quali si evidenzia un comportamento irrispettoso tenuto, al termine della gara, nei confronti dell'arbitro, da parte del tesserato Vicalvi Francesco;

sentiti, in sede di supplemento di referto, l'arbitro ed entrambi gli assistenti, che ribadivano tale comportamento tenuto in essere dal Vicalvi;

tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAMPA GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.381 LND DEL 24/04/2018 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – FIUMICINO 1926 del 22/04/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Fiumicino 1962 chiede a questa Corte la riduzione della squalifica per il Sig. Campa Giuseppe;

- CRL 413/3

esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova, si evidenzia un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro da parte del tesserato, per il quale si ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado più che congrua;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D ALBERONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CENTRA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.382 LND DEL 24/04/2018 (Gara: ALBERONE CALCIO – INDOMITA POMEZIA del 22/04/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva;
il reclamo in oggetto va dichiarato inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica a carico di tecnici, fino ad un mese.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DANIELI GIULIANO FINO AL 30/09/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.192 SGS DEL 19/04/2018 (Gara: REAL PALOMBARA 1923 – CISCO COLLATINO FUTSAL del 15/04/2018 – Campionato di Giovanissimi Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.400 del 4/05/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva;
considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il comportamento del calciatore Danieli nei confronti dell'Arbitro, va ricondotto ad un atteggiamento di protesta, se pur accompagnata da un gesto invasivo, ma senza alcun intento di violenza;
che, pertanto, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DANIELI Giuliano al 31/07/2018.
La tassa reclamo va restituita.

Publicato in Roma l'11 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli